

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto, che detta una nuova disciplina sulle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale in attuazione dall'articolo 16-ter, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

All'articolo 2, il comma 1 enuncia il nuovo criterio di classificazione delle convenzioni di segreteria, previsto dall'articolo 16-ter, comma 11, del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162; dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le convenzioni sono classificate, ai fini della nomina del titolare, in base alla "*somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati*". In tal modo, viene superato il previgente criterio, derivante dalla contrattazione collettiva, secondo cui, invece, le convenzioni stipulate per l'ufficio di segreteria venivano classificate avendo riguardo alla popolazione del solo ente che aveva disposto la nomina.

Il medesimo comma, inoltre, intende assicurare che lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segretario avvenga con modalità tali da garantire il rispetto del principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa, evitando che un numero eccessivo di enti convenzionati possa compromettere lo svolgimento dei relativi compiti. A tali fini, viene stabilito il numero massimo di amministrazioni (cinque) che possono partecipare alla stessa convenzione.

Il comma 2 prevede che la nomina debba essere effettuata dal rappresentante dell'ente, sindaco o presidente della provincia, avente la più elevata classificazione e, a parità di classificazione, avente la maggiore popolazione; tale ente diventa il c.d. capofila della convenzione; ciò, al fine di assicurare uniformità di comportamento ed univocità dei conseguenti rapporti giuridici.

Il comma 3 dispone, ai sensi dell'articolo 98, comma 3, del TUEL, che le convenzioni, dopo la loro stipulazione, debbano essere trasmesse all'Albo sia per la presa d'atto, necessaria ai fini della classificazione della sede di segreteria convenzionata, sia per la verifica, in capo al soggetto individuato dall'ente capofila, del possesso dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva.

Gli effetti della convenzione decorrono dall'assunzione in servizio del segretario.

Il comma 4 prevede che ogni modificazione del numero degli enti aderenti al patto convenzionale debba essere parimenti comunicata all'Albo nazionale ovvero alle Prefetture-Utg sedi delle Sezioni regionali, secondo la rispettiva competenza.

Tale comma, inoltre, intende salvaguardare, nel peculiare ambito delle convenzioni di segreteria, l'applicazione del principio previsto dall'articolo 99, comma 2, del TUEL, espressamente dal citato comma 12 dell'articolo 16-ter.

Ed invero, secondo tale norma, la nomina del segretario - fatta salva l'ipotesi di revoca - ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario, inoltre, cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

In linea con le suddette disposizioni - che possono considerarsi applicazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa - si prevede che la presa d'atto della convenzione debba essere rigettata, in caso di aumento degli enti partecipanti, qualora il segretario non sia più in possesso dei requisiti necessari per la titolarità della convenzione a causa dell'incremento della popolazione complessiva.

Il comma 5 applica il principio di cui all'articolo 99, comma 2, del TUEL anche nell'ipotesi di modificazione del patto convenzionale, qualora, per effetto della diminuzione del numero degli enti aderenti, il segretario risulti iscritto ad una fascia professionale superiore rispetto alla classificazione della sede convenzionata in base alla popolazione delle residue amministrazioni.

Nell'articolo 3, il comma 1 rinvia alla contrattazione collettiva per la definizione del trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata, tenuto conto della relativa classificazione effettuata secondo il criterio della *"somma della popolazione"*.

Il comma 2, in forza di quanto stabilito, in via generale, dall'articolo 15, comma 1, del d.P.R. n. 465/1997 (*"Spettano al sindaco e al presidente della provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto"*) attribuisce all'ente capofila il compito di applicare, per conto di tutti gli altri enti convenzionati, gli istituti giuridici ed economici previsti dall'ordinamento in relazione allo svolgimento del rapporto di servizio del segretario.

Anche il comma 3 è inteso a salvaguardare l'applicazione del principio dell'articolo 99, comma 2, del TUEL; si prevede, infatti, che, alla scadenza della convenzione nonché in caso di scioglimento anticipato, il segretario titolare permanga nella sede dell'ente capofila.

Per le medesime motivazioni, viene disposto che il segretario conservi la titolarità dell'ente capofila anche qualora tale amministrazione dovesse avere una popolazione inferiore a quella corrispondente alla fascia professionale del segretario. In tal caso, peraltro, è riconosciuta al titolare la possibilità di richiedere il collocamento in disponibilità, con il consenso dell'ente capofila, al fine di evitare possibili effetti pregiudizievoli sul relativo percorso professionale.

All'articolo 4, il comma 1 richiama per completezza il disposto dell'articolo 16-ter, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, per la definizione del trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata stipulata sulla base dei nuovi criteri, nell'ipotesi di suo successivo collocamento in disponibilità.

Il comma 2 chiarisce che il beneficio della conservazione del trattamento economico in godimento - attualmente previsto dall'articolo 43, comma 2, del C.C.N.L. del 16 maggio 2001 - non si applichi qualora il segretario in disponibilità, nominato poi titolare di una sede di segreteria convenzionata, permanga nella titolarità della stessa sede convenzionata successivamente alla sua riclassificazione.

Nell'articolo 5, il comma 1 reca la disciplina della fase transitoria nel passaggio dal vecchio al nuovo regime delle convenzioni di segreteria, precisando che le convenzioni in essere al momento dell'entrata in vigore del decreto restano classificate secondo il criterio della popolazione del solo ente capofila, al fine evitare surrettizie forme di elusione del principio sancito dall'articolo 99, comma 2, del TUEL.

Il comma 2 dispone, sempre in applicazione della predetta disposizione del TUEL, che, anche in caso di scadenza naturale e/o scioglimento anticipato delle convenzioni in essere, il segretario titolare conserva la sede di segreteria dell'ente che lo ha nominato.

In ipotesi di mutamento del numero degli enti aderenti al patto, tuttavia, la convenzione sarà soggetta al nuovo criterio di classificazione.

Il comma 3 chiarisce che ai segretari titolari delle convenzioni in essere, collocati in disponibilità, spetta l'intero trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, secondo i criteri previsti dalla contrattazione collettiva.

Con l'articolo 6 viene disciplinata la data di entrata in vigore del presente decreto, previa registrazione della Corte dei Conti.